

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 990-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1969  
(V. Stampato n. 1660)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**e col Ministro del Commercio Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 dicembre 1969*

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato  
commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 aprile 1970**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 990 propone la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961, sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In virtù di tale Convenzione, gli operatori economici possono avvalersi di una normativa precostituita per l'organizzazione dell'arbitrato, senza dovere negoziare di volta in volta le apposite clausole arbitrali.

L'articolo 4 della Convenzione prevede infatti che le parti (persone fisiche o morali) possono liberamente decidere che le loro controversie siano sottoposte ad una istituzione permanente di arbitrato; in tal caso, dice la Convenzione, « l'arbitrato si svolgerà secondo il regolamento dell'istituzione designata »; oppure le parti possono preferire che le loro controversie siano sottoposte ad una procedura arbitrale *ad hoc*, nel qual caso le parti avranno fra l'altro la facoltà di designare gli arbitri o di stabilire le modalità della loro designazione in caso di

controversia, nonchè di determinare il luogo dell'arbitrato e le regole di procedura che gli arbitri dovranno seguire. Di particolare rilievo è la creazione del « Comitato speciale » permanente, regolato da apposito allegato alla Convenzione, chiamato ad integrare la volontà delle parti, allorchè queste non provvedano a determinare tutti i necessari dettagli dell'arbitrato.

Senza entrare in ulteriori indicazioni di ordine giuridico o tecnico, che peraltro risultano evidenti dalla lettura del testo della Convenzione, il relatore ritiene di doversi associare ai rilievi già fatti dai colleghi della Camera sul fatto che la presente Convenzione firmata a Ginevra il 21 aprile 1961, sia stata presentata per la ratifica al Parlamento soltanto il 3 luglio scorso. Otto anni di intervallo tra l'una e l'altra data sono veramente troppi.

Superflua quindi, anche per questo motivo, ogni raccomandazione per l'approvazione sollecita del presente disegno di legge da parte del Senato.

GIRAUDO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo X della Convenzione stessa.